

**TRIBUNALE DI IMPERIA**  
**ILL.MO SIGNOR GIUDICE DEL LAVORO**  
**RICORSO EX ART. 414 C.P.C**  
**CON CONTESTUALE DOMANDA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.**

**STEFANIA LUIGIA RENNA** (CF. RNN5FN71B48E645G) residente a Locorotondo (BA) alla Via Don Camillo Torres n.4 int. D n. 125, domiciliata in Taranto al Piazzale Dante Alighieri n.31 presso e nello Studio dell'**AVV. GIOVANNI BUFANO** (CF. BFNGNN71S02E986R) che la rappresenta e la difende in virtù di procura in calce e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e i biglietti di cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata *giovanni.bufano@pec.it* o al numero di fax 080. 2220791 **Ricorrente**

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA** (in sigla MIUR) in persona del Ministro *pro tempore*, ROMA Viale Trastevere n. 76/a rappresentata *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in GENOVA **Resistente**

**FATTO**

*La questione portata all'attenzione dell'Ill.mo Giudicante non è nuova. Essa è stata già oggetto di innumerevoli pronunce che hanno confermato, consolidandoli, i principi di diritto e di fatto enucleati nella presente domanda tra le quali le sentenze del Tribunale di **Torino** n. 899/2017 del 05.06.2017 (all.44), di quello di **Taranto** n.2544/2017 del 22.06.2017 (all.45) e n. 2639/2017 del 04.07.2017 (all.46) nonché della molteplice ulteriore giurisprudenza (allegata dal n.24 al n. 46).*

*In particolare relativamente all'ordine delle fasi della mobilità, il Magistrato del Lavoro del*

*Tribunale di Como, in fattispecie identica alla presente, ha riconosciuto in base all'art. 6 co. 2 CCNI mobilità che la FASE D avrebbe dovuto svolgersi solo dopo l'esaurimento della precedente FASE C (trasferimento su tutti i posti disponibili degli ambiti nazionali) e quindi, assegnare solo gli ambiti territoriali nazionali rimasti disponibili, perché non scelti dagli insegnanti che avevano partecipato alle precedenti fasi (Tribunale di Como Ordinanza Rg. 1051/ 2016 del 28.11.2016, allegato 38).*

*A detta ordinanza il MIUR si è opposto con reclamo che, tuttavia, è stato rigettato dall'Ecc.mo Collegio del Tribunale di Como che ha confermato, senza riserva alcuna, la precedenza della Fase C rispetto alla Fase D (all. 41).*

\*\*\*\*\*

1. L'ins. **Renna** è docente di Discipline Giuridiche ed Economiche (classe A019) della scuola secondaria di secondo grado a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica dall'1.09.2015, a seguito di partecipazione al piano assunzionale cd. Buona scuola ex L. 107/15.
2. Alla data dell'1.09.2016 la medesima è stata **obbligatoriamente assegnata** presso il Liceo "Amoretti" di Imperia in Liguria in forza di atto dispositivo del 13.08.2016 (all.01).

Successivamente, in data 20.09.2016, a seguito di utilizzazione d'ufficio da parte dell'USP di Imperia avvenuta con nota prot. n. 1155 del 20.09.2016 (all.02), veniva assegnata inizialmente sul Liceo "Cassini" Sanremo;

A seguito di ulteriore rettifica, la deducente veniva collocata sull' IPSIA Marconi di Imperia, per n.12 ore, e sull' IPSIA Marconi Sanremo per n. 6 ore.

In data 13.10.2016 la Renna otteneva un miglioramento di cattedra, pertanto le veniva attribuito il Polo Tecnologico Imperiese -ITIS Galilei- Imperia per n. 12 ore e il Liceo Carlo Amoretti - Imperia per n. 6 ore (all.03).

3. **Ad oggi, invece, essa è "addetta", e quindi in effettivo servizio, presso il Liceo Amoretti e Artistico di Imperia in virtù di UTILIZZAZIONE D'UFFICIO per il corrente anno scolastico 2017/2018 (all.04) POICHÉ DOCENTE "PRIVO DI SEDE DI TITOLARITÀ SU SCUOLA O SU AMBITO" (ALL. 05).**
4. Questo perché, ai sensi della L. 107/15, dell'OM dell'08.04.2016 n. 241 e del relativo CCNI sempre dell'08.04.2016, **la ricorrente è stata obbligata a presentare domanda di mobilità al fine di**

ottenere l'assegnazione della sede definitiva rispetto a quella ottenuta provvisoriamente l'anno precedente, così come previsto dalla norma.

Con quest'ultima, la medesima, ha potuto richiedere fino a n. 100 Ambiti Territoriali provinciali distribuiti su varie regioni, indicando, quale prima opzione, l'Ambito PUGLIA n. 0007 della provincia di Bari che comprende il proprio comune di residenza. A seguire, poi, gli altri ambiti sempre della PUGLIA secondo un criterio di viciniorietà alla residenza del nucleo familiare e, successivamente, quelli delle altre regioni e così via (all.06).

5. In data 13.08.2016 il MIUR ha pubblicato gli esiti delle operazioni dei movimenti e, con vivo stupore, la deducente ha preso contezza di non essere stata assegnata a nessuna delle sedi richieste assumendo lo status di "docente in assegnazione su ambito nazionale", e quindi di insegnante IN ESUBERO NAZIONALE (all.07), con la gravissima conseguenza di vedersi collocata, come già innanzi riferito, in una scuola di Imperia a circa 1000 Km dalla sua città di residenza, mai richiesta! (all.06).

E ciò nonostante il possesso di tutti i requisiti per poter legittimamente essere collocata non solo all'ambito n. 0014 della provincia di Foggia da essa indicata con scelta n.23 (cfr. allegato 06) ma, anche, ad uno degli ambiti restanti della PUGLIA dalla stessa domandati.

6. La ricorrente avrebbe potuto usufruire, infatti, dei posti che sono stati erroneamente sottratti dai docenti movimentati nella fase D e da quelli portati in diminuzione dalla "disparità di trattamento" operata dal MIUR tra gli insegnanti provenienti dalle **Graduatorie di Merito** e quelli delle GAE come anche riferito dal Tribunale di Ravenna Ord. Rg. 1162/2016 del 03.02.2017 (all.42), di cui si darà maggiore rilievo al capitolo sub C).
7. L'istante ha partecipato alla **FASE C** della mobilità, come previsto dall'art. 6, comma 2, CCNI 8.04.2016, e le sono stati riconosciuti **n. 12 punti** utili all'assegnazione definitiva sugli ambiti territoriali (denominati da ora in poi per comodità **AT**) e **n. 18 punti** per il ricongiungimento sull'intero ambito ove è sito il comune di residenza (all.06).
8. La ricorrente ha scoperto, i primi giorni del mese di settembre dell'anno 2017, che altri colleghi appartenenti alla DIVERSA E SUCCESSIVA FASE D, che avrebbero dovuto essere movimentati ai sensi dell'art. 6, comma 2, CCNI 8.04.2016 solo ed esclusivamente a conclusione di quelli della FASE C (quella della Renna), hanno invece ottenuto lo/gli Ambito/i ad essa spettante/i, proprio quello/i da essa richiesto/i come indicato/i nella relativa domanda di mobilità.

9. Risulta, infatti, che tale **Mazzilli Rosa** movimentata nella FASE D, successivamente al movimento della Renna, di cui alla tabella estratta dal *Bollettino Nazionale Dei Trasferimenti Interprovinciali Scuola Secondaria Di Secondo Grado Fase D Ad019* sotto rappresentata ed inoltre allegata al n. 13, è stata assegnata all'AT **Puglia 0014** proprio quello espressamente richiesto con la preferenza n. 23 dalla ricorrente (all.04).

Regione	Prov.	Clas	Fase	Cognome	Nome		Prec.	Punti	Ambito	Denominazione
Calabria	Cosenza	A019	D	SANTO	MARIA ANTONIETTA	12/04/61		80,00	CAL0000005	CALABRIA AMBITO 0005
Campania	Napoli	A019	D	FONTANA	ORESTE FABIO	23/09/69	CCNI	19,00	CAM0000013	CAMPANIA AMBITO 0013
Emilia Rom.	Parma	A019	D	LONGO	ANGELO	06/10/71		9,00	EMR0000012	EMILIA ROMAGNA AMBITO 0012
Lombardia	Milano	A019	D	PERETTI	CHIARA	23/02/63		22,00	LOM0000023	LOMBARDIA AMBITO 0023
Piemonte	Torino	A019	D	GENNARO	DEBORAH	18/07/76		17,00	PIE0000003	PIEMONTE AMBITO 0003
<b>Puglia</b>	<b>Foggia</b>	<b>A019</b>	<b>D</b>	<b>MAZZILLI</b>	<b>ROSA</b>	<b>23/10/73</b>		<b>21,00</b>	<b>PUG0000014</b>	<b>PUGLIA AMBITO 0014</b>
Toscana	Prato	A019	D	PERNA	GIADA SERENA	12/03/71		19,00	TOS0000023	TOSCANA AMBITO 0023
Toscana	Prato	A019	D	SCILLIA	ROSSANA	25/09/65		21,00	TOS0000023	TOSCANA AMBITO 0023
Veneto	Padova	A019	D	BASSO	ALESSANDRO MICHEL	04/01/77		24,00	VEN0000022	VENETO AMBITO 0022
Veneto	Verona	A019	D	LUZZI	DELIA	28/04/65		15,00	VEN0000002	VENETO AMBITO 0002

10. Si ritiene doveroso precisare, ancora, che le assegnazioni dei posti per FASE D non erano nemmeno contemplate nella L.107/2015. Esse sono state introdotte per l'effetto di una “deroga” contrattuale avvenuta con il CCNI mobilità dell'8.04.2016, art.6 comma 2, fase d punto 1.
- Inoltre, l'eventuale superiore punteggio dei candidati appartenenti alla Fase D, o il tipo di posto scelto, non ha alcuna valenza nei confronti di quelli della Fase C essendo successiva a quest'ultima.
11. L'istante si è trovata, quindi, paradossalmente penalizzata rispetto ai colleghi **addirittura compresi in una fase di mobilità posteriore**, e ciò in violazione delle norme di legge e degli accordi contrattuali. Tanto, conseguentemente, ha concretizzato un'evidente lesione di ogni diritto fondamentale costituzionalmente e contrattualmente garantito e ha determinato, e continuerà a determinare in maniera ancora più grave, danni alla docente e al suo nucleo familiare.
12. Il resistente, per sua stessa ammissione, ha confermato che il sistema di assegnazione degli ambiti a livello nazionale è stato affidato a un “**ALGORITMO**”. Tuttavia, considerati gli incomprensibili risultati, è possibile serenamente affermare che tale procedura non ha per nulla, o in parte, funzionato facendo sì che la Renna, pur concorrente IN UNA FASE PRECEDENTE, non fosse trasferita quantomeno nell'ambito Puglia 0014, o in altro della stessa regione vicino alla residenza della propria famiglia, dove, invece, come già riferito, sono stati assegnati insegnanti della SUCCESSIVA FASE D.

Ciò significa innanzitutto che il **MIUR ha disapplicato l'art. 6 CCNI 8.04.2016** che prevede espressamente la mobilità dei docenti secondo un ordine di **FASI** (in particolare la FASE C prima della FASE D); in secondo luogo che l'amministrazione ha pure ***“violato palesemente il principio generale e inderogabile dello scorrimento della graduatoria fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti”*** (Trib. Trani, Sez. Lavoro, Ord. 28744/2016, all.24).

Ciò significa, inoltre, che il cd. Algoritmo “dispensatore” di ambiti non solo non è stato coerente col principio di scorrimento della graduatoria, ma neanche rispettoso della sequenza operativa per fasi come disposto dal predetto CCNI.

13. L'11 ottobre 2016, IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI BRINDISI Dott. Domenico Toni con Ordinanza ex art. 700 c.p.c., nel condannare il Miur in fattispecie del tutto simile a quella odierna, riferiva che quello dell'amministrazione è *“un comportamento che sfugge a qualsivoglia spiegazione, non evincendosi dalla disciplina esaminata un criterio di assegnazione alternativo (e prevalente) rispetto a quello meritocratico e che, in assenza di chiarimenti da parte dell'amministrazione convenuta...Omississ...deve ritenersi illegittimo”*. La mobilità per cui oggi vi è causa, secondo il medesimo Magistrato è avvenuta *“...in violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona fede e di buon andamento della PA, ai quali l'esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi”* (Cfr. Tribunale Brindisi, Sez. Lavoro, Ord. ex art. 700 c.p.c., allegato 28).
14. Se l'Amministrazione avesse operato, quindi, nel pieno rispetto delle norme la ricorrente sarebbe stata senza dubbio quantomeno assegnata all'AT Puglia n.0014 della provincia di Foggia e non certamente provvisoriamente ad Imperia ad **oltre 1.000 KM di distanza dalla sua famiglia**. Inoltre essa, di fatto, avrebbe trovato una collocazione anche su ambiti vicini.
15. Dei precisi errori compiuti dal software gestionale nulla è dato sapere, ad eccezione di quelli materiali riscontrabili dallo scorrimento dei bollettini nazionali dei trasferimenti come innanzi denunciati, anche perché le varie istanze di accesso agli atti non hanno sortito alcun effetto. Il MIUR, infatti, si è rifiutato di svelare il misterioso algoritmo racchiuso nelle modalità operative delegate ai sistemi informatici.
16. È certo, dunque, che il MIUR **ha tradito palesemente, con il suo “fare”, il principio di scorrimento della graduatoria fondato sul merito, espresso dalle sequenzialità delle Fasi**.

17. In data 22.08.2016, **la docente ha proposto un tentativo di conciliazione** precisando le circostanze di fatto qui narrate, ma invano (all.08).
18. Conseguentemente, quindi, non si è potuto porre rimedio alcuno alla gravissima situazione creatasi e foriera di danni, anche di natura patrimoniale, sia per la ricorrente che per il proprio nucleo familiare.
19. La notizia della mancata assegnazione nella provincia di Foggia e in uno degli Ambiti provinciali della PUGLIA secondo l'ordine richiesto, **pur in presenza di tutti i requisiti e del punteggio necessario**, ha gettato sia la docente che l'intera famiglia nel più totale sconforto.
20. In data 1.09.2016 la ricorrente ha dovuto, come già riferito, prendere servizio nella città di Imperia, come unilateralmente ed erroneamente disposto dal MIUR con sua comunicazione email del 03.08.2016 (all.01).

La docente, **ALLO SCOPO DI EVITARE l'abbandono del proprio nucleo familiare**, ha presentato domanda volta all'ottenimento dell'**assegnazione provvisoria** nella provincia di Bari (all.09), nonché di quella di utilizzazione (all.09-a), per l'a.s. 2016.2017, ma senza risultato.

21. **La deducente ha partecipato anche alla mobilità relativa all'anno scolastico 2017.2018 (all.10) allo scopo di rientrare in Puglia ma senza ottenere il movimento richiesto, come attestato dall'email del 20.07.2017 a firma del MIUR (all. 11).**
22. **La Renna ha pure presentato ulteriore domanda di assegnazione provvisoria (all. 12) nonché quella di utilizzazione(all. 12-a) per il corrente a.s. 2017.2018 ma senza nulla ottenere.**
23. **Il "caso" della ricorrente, non è, come già riferito, l'unico in Italia.** Si rileva come la FLC-CGIL Nazionale, unitamente agli altri sindacati confederali, aveva immediatamente, già in data 04.08.2016, provveduto a comunicare direttamente al Capo dell'Esecutivo i gravi vizi ed errori riscontrati sui trasferimenti chiedendo un urgente intervento, ma senza risultato (all.20).
1. Sulla medesima fattispecie si sono già espressi diversi **ILL.MI GIUDICI DEL LAVORO DI VARI TRIBUNALI** tra cui, ex multis, quello di Trani con Ord. 28744/2016, (all.24), quello di Salerno con Ord. su ricorso n. Rg. 6183/2016 (all.26), quello di Taranto con Ord. su ricorso n. Rg. 8749/2016 (all.27), quello di Brindisi con Ord. dell'11.10.2016 (all.28), quello di Brindisi con Ord. 18961/2016 dell'11.10.2016 (all.29), quello di Crotone con Ord. 11392 del 28.10.2016 (all.30), quello di Napoli con Ord. del 31.10.2016 su ricorso Rg. 10589/2016 (all.31), quello di

Lecce con Ord. 47107/2016 del 4.11.2016 (all.32), quello di Pavia con Ord. su ricorso Rg. 1416/2016 dell'11.11.2016 (all.33), quello di Vicenza con Ord. 5668/2016 del 12.11.2016 (all.34), quello di Venezia con Ord. 6962/2016 del 24.11.2016 (all.35), quello di **Ravenna con Ord. 3684/2016 del 16.11.2016** (all.36), quello di **Bari** con Ord. n.53331/2016 del 01.12.2016 (all.37), quello di **Como** con Ord. Rg. 1051/ 2016 del 28.11.2016 (all.38), quello di **Vercelli** con Ord. del 03.01.2017 (all.39), quello di **Taranto** con Ord. Rg. 11907/ 2016 del 10.01.2017 (all.39), quello di **Taranto** con Ord. Rg. 11907/ 2016 del 10.01.2017 (all.40), quello del **Collegio di Como** del 17.01.2017 (all.41), quello di **Ravenna con Ord. Rg. 1162/2016 del 03.02.2017** (all.42), quello del **Collegio di Taranto** del 14.03.2017 (all.43), SENT. TRIB TORINO 899/2017 del 05.06.2017 (all.44), SENT. TRIB TARANTO n.2544/2017 del 22.06.2017 (all.45) SENT. TRIB TARANTO n. 2639/2017 del 04.07.2017 (all.46).

2. **Gli Ill.mi predetti Magistrati hanno disposto, perfino IN VIA D'URGENZA, l'assegnazione dei docenti nell'ambito spettante per punteggio e per FASI, vicino al proprio nucleo familiare, in luogo di quello attribuito illegittimamente mettendo così rimedio all'incresciosa situazione generata dall'errata condotta del MIUR.**
3. I danni derivanti dall'assegnazione di una sede lavorativa fuori dalla provincia e dalla regione di appartenenza, DI CUI MEGLIO SI DETTAGLIERÀ A BREVE NEL CAPITOLO DENOMINATO "*danni patrimoniali e non patrimoniali* -Sub E-, sono di facile individuazione e sono quelli derivanti dalla negazione di diritti connessa ad una ingiusta assegnazione del posto di lavoro che incide, inevitabilmente, sulla libertà e sulla dignità della lavoratrice nonché sulla vita dell'intera sua famiglia colpendo ogni aspetto fondamentale dei diritti individuali dei suoi membri.
4. Quanto sopra esposto sarebbe di per sé già sufficiente ad accogliere l'odierna domanda ma, per mero tuziorismo difensivo, la ricorrente intende formulare le seguenti considerazioni in diritto al fine di meglio esporre a codesto Ill.mo Tribunale le proprie ragioni anche in ordine alle recenti modifiche operate con la L. 107/15 cd. Buona Scuola.

\*\*\*\*\*

**DIRITTO**  
**FUMUS BONI JURIS**

**A) FASI DI MOBILITÀ. VIOLAZIONE DELL'ART. 6 CCNI 8.8.2016. VIOLAZIONE DELL'ORDINE DELLE OPERAZIONE NEI TRASFERIMENTI (FASI). VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL PUNTEGGIO E DEL MERITO NELL'ASSEGNAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PA. ERRONEA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO I TRASFERIMENTI DEL PERSONALE DOCENTE DEL COMPARTO SCUOLA.**

La L. 107/15 all'art.1, **commi 96 e 98**, ha disciplinato il reclutamento del personale docente attraverso l'assegnazione del posto di lavoro per **"fasi assunzionali"**, di cui al Piano Straordinario del 17.07.2015.

Le **"fasi di mobilità"**<sup>1</sup> per l'anno scolastico 2016/2017, istituite sempre ex L. 107/2015, art. 1, **comma 108**, (da non confondersi con le cd. ***Fasi assunzionali***) sono state, invece, normate dall'OM dell'08.04.2016 *n. 241* e dal relativo CCNI dell'08.04.2016. Al fine di meglio illustrare le novità delle procedure di assegnazione-trasferimento di cui oggi si discerne **ci si riporta al vademecum tecnico predisposto dalla Flc-Cgil Nazionale** (all.21).

La Renna, già docente a tempo determinato per diversi anni, nell'a.s. 2015/16 è rientrata nel Piano di assunzione ex L. 107/2015, art. 1 comma 98, ed è stata individuata quale destinataria di un contratto a tempo indeterminato.

Successivamente, la medesima, **ha dovuto** presentare **al fine di vedersi assegnata una sede**

---

<sup>1</sup> **Fasi di mobilità**: ai sensi dell'art. 6 del citato C.C.N.I., le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocavano in quattro distinte fasi: **I) - fase A** avente ad oggetto i trasferimenti e passaggi di ruolo all'interno della provincia (compresa assegnazione sede definitiva neo assunti nell'a.s. 15/6 da fase 0 ed a); **II) - fase B** (i cui destinatari sono gli inseriti nelle graduatorie del concorso bandito con D.M. n. 82/2012 e facenti parte delle fasi b e c del piano straordinario di cui alla L. n. 104/2016666), che aveva ad oggetto i trasferimenti fuori provincia e passaggi di cattedra e di ruolo fuori provincia per gli assunti entro il 2014/15 (titolarità su scuola solo nel primo ambito) e l'assegnazione della sede definitiva in provincia per concorso 202 fasi b e c (titolarità solo su ambito). Tale fase consta, a sua volta, di tre fasi: 1) trasferimenti interprovinciali docenti assunti entro il 2014/15 (in deroga al vincolo triennale); 2) titolarità su scuola solo se soddisfatti nel primo ambito indicato; 3) passaggio di cattedra e di ruolo interprovinciali successivo alla titolarità solo su ambito, in cui il personale che ottiene la mobilità professionale in una provincia diversa da quella di titolarità è assegnato in titolarità su una sede scolastica nel primo ambito territoriale richiesto o in uno degli ambiti territoriali ulteriormente richiesti. **III) La fase C**, i cui destinatari sono i docenti assunti da GAE nelle fasi b e c del piano straordinario di cui alla L. n. 107/2016 avente ad oggetto l'assegnazione di una sede definitiva e la titolarità solo su ambito, si svolgeva, poi, in un'unica fase per l'assegnazione della sede definitiva su tutto il territorio nazionale. **IV) Da ultimo la fase D**, riservata agli assunti nell'anno scolastico da fasi zero ed A del piano assunzionale di cui alla legge n. 107/2016 provenienti dalle graduatorie di concorso i cui destinatari possono proporre "istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito" dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti.



definitiva domanda di mobilità, **PARTECIPANDO ALLA FASE C**, indicando un ordine di preferenza **fino a n. 100 ambiti del territorio nazionale** ai sensi dell'art. 2 comma 3 del CCNI che espressamente prevede: *“I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale”*.

Ed ancora: *“1. Gli assunti nell'a.s. '2015/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio.... Omississ...la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio...”*.

**IL CCNI DELL'8.4.2016 ALL' ART. 6 -ALLEGATO 01-** (all.22) dispone che ***“Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio”***.

**E diversamente non poteva essere!**

Il merito, quello discendente dal punteggio NEL RISPETTO DELLE FASI, è l'unico principio idoneo ad assicurare l'imparzialità tra soggetti disposta e tutelata dalla Carta Costituzionale.

Appare evidente, quindi, che nel sistema delineato dall' art. 6 CCNI, **la mobilità avrebbe dovuto svolgersi in coerenza ad un criterio meritocratico e, quindi, sul punteggio attribuito ad ogni singolo concorrente nel rispetto delle FASI come descritte nella nota a piè della pagina precedente**. Solo ed esclusivamente in relazione al merito il candidato avrebbe potuto, o meno, avere la precedenza nella scelta della destinazione definitiva (in base ai posti disponibili e secondo l'ordine indicato nella propria domanda).

Ebbene, sempre sulla scorta della normativa richiamata, **che già presenta gravi motivi di illegittimità e di disparità di trattamento nella parte in cui dispone la “titolarità provinciale” per alcune tipologie di docenti (GM dei relativi concorsi) e ordina quella “territoriale nazionale” per gli insegnanti delle GAE come la ricorrente (TAR-Lazio, Ordinanza dell'23.06.2016 su ricorso iscritto al numero RG 6565/2016 all.25)**, il MIUR ha applicato in maniera del tutto errata i criteri relativi al punteggio e ha di fatto destinato gli AT senza alcun rispetto del principio della prevalenza in graduatoria scandito dal punteggio attribuito a ciascun docente. **Della discriminazione dei docenti delle GM e delle GAE è meglio detto al capitolo sub C).**

A conferma di quanto appena asserito, basti verificare i nominativi dei docenti dei trasferimenti della **FASE D** (già innanzi dettagliati e versati in atti in PCT, all.13) che riportano i punteggi di ciascun docente, eventuali precedenza, e il relativo ambito di assegnazione, con la posizione della Renna.

L'errata condotta del MIUR non ha consentito alla docente di vedersi assegnata a uno degli ambiti territoriali richiesti ed **ha IMPOSTO** alla stessa l'accettazione della **sede in LIGURIA**, pur in presenza di altri colleghi concorrenti su fase successiva e quindi con posizione deteriori.

Si vuole ribadire, per mero tuziorismo difensivo, che il punteggio degli interessati alla FASE D o la tipologia del posto è del tutto ininfluyente nei confronti della ricorrente, proprio perché movimentati successivamente alla FASE C.

Ciò dimostra l'assoluta disapplicazione del CCNI della mobilità dell'8 aprile 2016 nella parte in cui non rispettata l'ordine delle operazioni nei trasferimenti (*allegato 1 del CCNI mobilità, all.22*) con una **evidente discriminazione** fra i destinatari della **FASE C** nei confronti di quelli della **FASE D**.

Il Magistrato del Lavoro di Como disponeva con ordinanza del 28.11.2016 che *"M. R., pur partecipando alla fase D della mobilità - che, in base all'art 6 co 2 CCNI mobilità, avrebbe dovuto svolgersi solo dopo l'esaurimento della precedente fase C (trasferimento su tutti i posti disponibili degli ambiti nazionali) e quindi, assegnare solo gli ambiti territoriali nazionali rimasti disponibili, perché non scelti dagli insegnanti che avevano partecipato alle precedenti fasi - ha ottenuto l'ambito territoriale Puglia, indicato anche dalla ricorrente al n. 21 delle sue preferenze territoriali, alla quale è stato invece assegnato, di ufficio, l'ambito territoriale Lombardia n 0012, da lei non richiesto, in contrasto con il disposto degli artt. 2 e 6 CCNI 8/4/2016, che impongono di tener conto delle preferenze espresse dai docenti che partecipano alla fase precedente, prima di passare all'esame di quelle richieste, dai docenti che partecipano alla fase successiva"* (Tribunale di Como Ordinanza Rg. 1051/ 2016 del 28.11.2016, allegato 38).

Sul punto, inoltre pacifica giurisprudenza asserisce che *"l'assegnazione delle sedi di servizio ai vincitori di un pubblico concorso debba tener conto delle preferenze dei candidati risultati vincitori - o, nel caso in esame, inseriti in una fase di mobilità C) preminente alla fase D) - valutate secondo l'ordine risultante dalla graduatoria definitiva. Trattasi, infatti, dell'unico criterio idoneo ad assicurare, in linea di principio, il pieno rispetto dei fondamentali valori della trasparenza delle*

*scelte e di imparzialità della funzione amministrativa” (TAR Piemonte – Torino, Sez I, sent. N. 3033 del 2006).*

Ed ancora, *“il criterio dell’assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l’ordine di graduatorie assurge al rango di principio generale della materia, con la conseguenza che il criterio medesimo va applicato anche nel caso in cui non sia previsto dal bando e che è un legittimo interesse del vincitore di concorso la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede” (Cfr. Consiglio di Stato, Sez IV, sent. N. 161 del 14.01.2013; TAR Lazio – Roma, Sez. II-ter, sent. N. 7741 del 31.07.2009).*

Quello del MIUR è *“un comportamento che sfugge a qualsivoglia spiegazione, non evincendosi dalla disciplina esaminata un criterio di assegnazione alternativo (e prevalente) rispetto a quello meritocratico e che, in assenza di chiarimenti da parte dell’amministrazione convenuti... Omississ... deve ritenersi illegittimo”. (Cfr. Tribunale Brindisi, Sez. Lavoro, Ord. ex art. 700 c.p.c., allegato 28).*

**B) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE. MANCATO RISPETTO DELLE FASI E DEL PUNTEGGIO. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.**

Lo scorrimento della graduatoria in base al punteggio, e all’ordine delle FASI nei movimenti, non è una regola a cui si può derogare per qualsivoglia esigenza amministrativa, in quanto, qualsiasi eccezione operata mediante l’esercizio di poteri discrezionali da parte della PA, comporterebbe la lesione dei principi di imparzialità e di buon andamento della stessa.

Per gli Alti Giudici, in buona sostanza, *“lo scorrimento della graduatoria vincola l’Amministrazione” (Cass. Civ., Sez. Lav., Sent. N.15212 del 18.06.2013).*

Il Magistrato del Lavoro di TARANTO Dott.ssa Elvira Palma, con ordinanza del 10.01.2017 stabiliva, a tal proposito, che *“l’Amministrazione doveva considerare per ciascun docente l’ordine di preferenza e, per stabilire l’ordine di graduatoria, il punteggio assegnato, che poteva variare nei vari ambiti richiesti tra le preferenze”.*

Per il medesimo Giudice tarantino, inoltre, l’individuazione della sede di destinazione per come posta in essere dal MIUR, conseguentemente, *“avverrebbe in modo sostanzialmente casuale, dipendendo fondamentalmente dall’ordine più o meno incautamente indicato dal docente all’atto*

della domanda, a danno di chi ha richiesto tra le prime preferenze ambiti territoriali maggiormente appetibili, in cui era più probabile il superamento da parte di docenti con punteggi maggiori, con violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost. fatto proprio dall'art. 28 DPR 487/94, in base al quale nei procedimenti concorsuali della PA va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore" (Tribunale di Taranto Ord. Rg. 11907/2016 del 10.01.2016, allegato 40).

Non v'è dubbio che la procedura di mobilità costituisce una procedura concorsuale di impiego a tutti gli effetti. **Come tale essa è basata sulla redazione di una graduatoria**, alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio ed altri elementi ricollegabili a situazioni familiari e personali del richiedente, in ordine ai quali sono predeterminati appositi punteggi (cfr., ex multis, T.A.R. Napoli, sez. VI, 21/03/2007, n. 2620).

Per tale ragione trovano applicazione i principi in tema di scorrimento della graduatoria, richiamati nel chiarissimo insegnamento del **CONSIGLIO DI STATO**: *"il mancato rispetto dei criteri per l'assegnazione delle sedi e l'utilizzo di meccanismi del tutto estranei al bando in danno dei vincitori del concorso rispetto a coloro che li seguivano in graduatoria assoluta, dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sedi che appare contrastare con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento. In linea generale deve infatti rilevarsi che la regola dell'attribuzione delle sedi dei vincitori in esito alla posizione assunta da ciascuno di essi in graduatoria è espressamente sancito.... sotto il profilo generale, dall'art. 28, 1° comma del Regolamento recante norme generali per svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 per cui le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata"* (Cfr. Consiglio di Stato, sez IV, Sent. N.5611 del 18.10.2011).

Né può dirsi che nel silenzio della normativa di settore il MIUR fosse, in qualche modo, legittimato a derogare al principio suddetto in quanto come chiarito dallo stesso Consiglio di Stato *"il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge dunque al rango di principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando. In conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede è un legittimo interesse giuridico del vincitore"* (Cfr. Consiglio di Stato, sez IV, Sent. N.5611 del 18.10.2011).

Pertanto, il criterio dell'assegnazione delle sedi di servizio secondo l'ordine di graduatoria, nel rispetto dell'ordine delle FASI nei trasferimenti, assurge al rango di principio normativo generale della materia, che quindi deve operare anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dalla norma speciale.

Come chiaramente affermato dal Tribunale di TARANTO, in una vicenda per molti versi analoga, *"la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede in graduatoria è un diritto del vincitore"* (cfr. Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, ordinanza 30.12.2013).

Sempre per il **CONSIGLIO DI STATO**, *"neppure l'eventuale difficoltà nella formazione di una graduatoria (come conseguenza dei vincoli autoimposti in sede di fissazione della lex specialis) può legittimare l'Amministrazione a disattendere le prescrizioni, in quanto l'intangibilità delle previsioni del bando di selezione è posta a garanzia della trasparenza dell'azione amministrativa e della par condicio tra i concorrenti"* (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. n. 2489 del 27704/2011, in foro Amministrativo, CDS (II) 2011,4,1342).

La condotta dell'Amministrazione è palesemente illegittima perché, violando i principi costituzionali suddetti, e ignorando interamente gli obblighi di procedere secondo l'ordine di graduatoria nell'assegnazione di ciascun candidato nella sede indicata, secondo le preferenze espresse, **ha posto in essere una procedura selettiva del tutto parziale e discriminatoria** ("i migliori" non hanno avuto diritto ad ottenere la sede di servizio "migliore").

Degna di nota, a tal proposito, è l'ordinanza del 24.11.2016 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Venezia il quale ricostruendo la disciplina delle operazioni di Mobilità faceva rilevare che la mobilità per l'a.s. 2016.2017, per come operata dal Miur, legittimerebbe purtroppo *"...un sistema per cui l'individuazione della sede di destinazione avverrebbe in modo sostanzialmente casuale, dipendendo fondamentalmente dall'ordine più o meno incautamente indicato dal docente all'atto della domanda, a danno di chi ha richiesto tra le prime preferenze ambiti territoriali maggiormente appetibili, in cui era più probabile il superamento da parte di docenti con punteggi maggiori, con violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost. fatto proprio dall'art. 28 DPR 487/97, in base al quale nei procedimenti concorsuali della PA va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore"*. (Tribunale di Venezia, Sez. Lavoro, Ord. 6962/2016 del 24.11.2016, all.35).

E ciò sarebbe, conseguentemente, da ritenersi assolutamente illegittimo.

**C) DOCENTI DI “SERIE A” E DOCENTI DI “SERIE B”. VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 108, DELLA LEGGE N. 107/2015. EVIDENTI DISPARITÀ DI TRATTAMENTO AI FINI DELL’ASSEGNAZIONE DELLA SEDE DI SERVIZIO.**

**C.1 Prima disparità di trattamento**

Nel disciplinare la mobilità nazionale la L.107/2015, al comma 108, pone in essere una prima disparità di trattamento, e quindi una conseguente discriminazione, già tra i docenti dello stesso piano **straordinario di assunzione**.

Detta norma, infatti, da un lato esclude gli insegnanti individuati dalle GM (graduatorie di merito) dei relativi concorsi dall’essere sottoposti a mobilità nazionale concedendo loro la possibilità di poter movimentarsi in **ambito provinciale**; dall’altro obbliga gli assunti entro l’anno 2014/2015, che hanno presentato domanda di mobilità volontaria, e gli assunti da GAE della FASE B e FASE C per l’assegnazione della sede definitiva alla **mobilità su ambito nazionale**.

L’art. 1, comma 108, della L.107/2015, statuisce infatti che *“Per l’anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all’articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell’anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b) , assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b) assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c) e assegnati su sede provvisoria per l’anno scolastico 2015/2016, partecipano per l’anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell’attribuzione dell’incarico triennale. Limitatamente all’anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l’assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nel limite dei posti”*.

Come è dato constatare, la L. 107/2015 nulla dispone in merito ai docenti provenienti dalle Graduatorie di Merito dei concorsi. Per l'effetto, i predetti hanno potuto partecipare alla mobilità su ambito provinciale in danno degli insegnanti inseriti in GAE, tra cui anche la ricorrente, a cui sono stati sottratte numerosissime sedi di lavoro ad essi vicinorie.

Infatti, l'O.M. n. 241 dell'8.4.2016, attuativa del CCNI MOBILITÀ avente pari data, ha disciplinato **DUE FASI DISTINTE e PROGRESSIVE**, riconoscendo, di fatto, il privilegio degli assunti dalle GM ai danni di quelli assunti da GAE.

Ad ulteriore conferma, nell'art. 6 del CCNI del 2016 comma 2 FASE B punto n. 2 si legge che *“Gli assunti nell'a.s. 15/16 da Fasi B e C del piano assunzionale 15/16, **provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012**, indicheranno l'ordine di preferenza tra **gli ambiti della Provincia ...**”*; mentre per gli *“... assunti nell'a.s. 15/16 da Fasi B e C del piano assunzionale 15/16, **provenienti da GAE ...**”* è riservata la c.d. Fase C, prevedendosi che costoro *“... parteciperanno a mobilità territoriale”* con “ordine di preferenza tra **TUTTI gli ambiti territoriali**” come disposto all'art. 6, c2, fase C punto 1.

Come asserito, in tal modo, solo ai primi (provenienti da GM concorso 2012) è assicurata (e/o, comunque, privilegiata) la sede definitiva in ambito provinciale, a differenza dei secondi (provenienti da GAE), i quali sono costretti a richiedere una sede tra gli ambiti territoriali a livello nazionale, concorrendo nella sede provinciale di prima scelta in via subordinata ai primi, indipendentemente dal punteggio posseduto ai fini della mobilità.

**Tale disparità di trattamento è ancora più grave** ove si considerino le posizioni di chi era collocato nelle GAE da moltissimo tempo rispetto ai partecipanti al concorso svoltosi nell'anno 2012, la gran parte neo laureati, privi di esperienza di insegnamento e senza, quindi, rilevante punteggio.

Si osservi, ulteriormente, il fatto che gli idonei del concorso 2012 erano posti in una **graduatoria regionale e non provinciale** come quella relativa alle GAE.

Per quanto riferito, è di tutta evidenza, nell'ambito delle operazioni di mobilità di cui si discerne, **la discriminazione** tra i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 provenienti dalle GM dei concorsi e quelli provenienti dalle GAE.

## C.2) Seconda disparità di trattamento

Ulteriore discriminazione si concretizza nel momento in cui il CCNI sulla mobilità docenti per

l'a.s. 2016/2017 dell'8.4.2016 e la relativa O.M. n. 241 di pari data **hanno introdotto una deroga, rispetto al disposto dell'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015**, relativamente alla disciplina sulla mobilità ai fini dell'assegnazione della sede definitiva di servizio.

Quest'ultima norma contrattuale, infatti, consente ai soli docenti assunti entro l'anno 2014/2015 di concorrere su **ambito provinciale** lasciando obbligati alla **mobilità nazionale** esclusivamente gli assunti nelle FASI B e C da GAE.

Affinché la norma contrattuale fosse improntata a principi di imparzialità occorre prevedere, e consentire, la deroga anche agli assunti delle FASI B e C delle GAE e non limitarla esclusivamente ai docenti assunti entro l'anno 2014/2015. Cosa che indubbiamente non è accaduta!

**Le questioni sono state ben chiarite dal Tribunale di Roma con ordinanza Rgl. n. 38045/2016, e da quello di Ravenna con Ord. Rgl. 1162/2016 del 03.02.2017.**

A tal proposito il Giudice del Lavoro ravennese riferiva che *"...in realtà, le ragioni che hanno indotto l'amministrazione (in applicazione dell'art. 6 del CCNI) a differenziare coloro che (pur non assunti entro il 2014) risultavano inseriti nella graduatoria di merito del concorso del 2012, riservandogli una scelta con precedenza rispetto agli assunti da G.A.E., non appaiono esenti da censure, considerato come tale differenziazione non trova alcun addentellato nel testo della legge n. 107/2015 e appare contrastare con ragioni di uguaglianza, di merito e di anzianità di servizio, giungendo all'applicazione delle stesse ad evidente incongruenze (essenzialmente, docenti con punteggi assai bassi, in quanto spesso neolaureati o comunque con pochissima esperienza sul campo, hanno superato docenti collocati da anni ed anni nelle G.A.E. e con punteggi doppi e anche tripli rispetto ai primi).*

Ed ancora *"...Dunque, a parte gli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, la legge non prevede alcuna preferenza per i soggetti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso del 2012 rispetto ai soggetti provenienti dalle G.A.E. (analogamente si veda Tribunale Roma, ordinanza ex art. 700 c.p.c. resa in giudizio R.G.L.N.38045/2016). Dunque, risulta possibile il sindacato giudiziale del CCNI e dell'O.M."* **(Tribunale di Ravenna Ordinanza Rg. 1162/2016 del 03.02.2017, allegato 42)**



## PERICULUM IN MORA

### LA NECESSITÀ DI UN PROVVEDIMENTO CAUTELARE D'URGENZA

#### E. DANNI NON PATRIMONIALI E PATRIMONIALI DELLA RICORRENTE E DEL SUO NUCLEO FAMILIARE

Gli atti del MIUR sono da ritenersi illegittimi e irragionevolmente adottati in violazione di legge poiché assunti in contrasto con la norma di rango primario, oltre che con i doveri di correttezza e buona fede, in spregio dei principi di imparzialità, di libertà, di trasparenza e di buon andamento di cui agli artt. 3, 4 e 97 Cost. Infatti, gli effetti prodotti dagli stessi, precludono ai docenti immessi in ruolo di poter vivere dignitosamente e scegliere la sede dove meglio esplicare la propria attività lavorativa.

Come già più volte riferito, se la resistente Amministrazione avesse correttamente operato, la ricorrente **grazie al suo punteggio** si sarebbe certamente vista assegnare, già dal **13.08.2016**, ad una sede lavorativa in PUGLIA (AT 0014 della provincia di Foggia) da essa indicata alla preferenza n.25 della propria domanda di trasferimento, e non sicuramente a quella della LIGURIA a circa 1.000 KM dalla sua famiglia, dai suoi affetti, dalla sua abitazione, dalla sua vita sociale.

Invece, già solo negli ambiti pugliesi spettanti di diritto, contrariamente ad ogni logica, principio costituzionale ed etico **sono stati collocati colleghi senza alcuna precedenza, movimentati in una fase successiva rispetto a quello della Renna.**

NEL CASO DI MANCATO ACCOGLIMENTO DELLA PRESENTE DOMANDA CAUTELARE LA RICORRENTE SARÀ COSTRETTA A CONTINUARE A PRESTARE SERVIZIO IN LIGURIA NELLA CITTÀ DI IMPERIA CON GRAVISSIMI E IRREPARABILI DANNI, NON REITEGRABILI.

Il trasferimento a circa **1.000 KM** di distanza dalla propria famiglia, e dal posto di lavoro legittimamente spettante, **CONCRETIZZA GIÀ UN GRAVE ED IRREPARABILE DANNO “che non risulta risarcibile, almeno del tutto, in termini economici per il carattere non patrimoniale dello stesso”** (*Trib. Salerno, sez. Lavoro, Ordinanza su ricorso n. Rg. 6183/2016, allegato 26*).

**E.2 DANNI RIFERITI ALLA SFERA PERSONALE E FAMILIARE DELLA RICORRENTE.  
SEGUE DA PERICULUM IN MORA. I SUBENDI DANNI DELL'INVALIDA SIG.RA  
CONVERTINI MARIA LUIGIA.**

Già di per sé ogni negazione di diritti connessa ad una ingiusta assegnazione della sede lavorativa incide sulla libertà e sulla dignità dei lavoratori, nonché sulla vita delle loro famiglie e colpisce ogni aspetto fondamentale dei diritti degli individui.

Si consideri che il diritto al lavoro assurge a vero e proprio “*diritto soggettivo*” costituzionalmente garantito, fondamentale e inviolabile (ex artt. 1, 2 e 4 Cost., ma anche ex artt. 35, 36, 37, 38, 39 e 40), in quanto a mezzo del lavoro si esplica la piena e libera personalità dell'individuo, sia come singolo, che nelle formazioni sociali.

Il diritto al lavoro, su tali basi, non coincide con il mero rapporto tra prestazione lavorativa e controprestazione salariale, ma si realizza altresì nel fare reddituale del prestatore, e vi ricomprende tutte le attività connesse alla prestazione lavorativa, come le abitudini di vita, gli assetti relazionali e le occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità anche sul posto di lavoro.

Il pregiudizio che deriva dall'esecuzione del provvedimento impugnato, consiste nell'impossibilità per la ricorrente di svolgere la propria attività lavorativa nel luogo di residenza abituale della sua famiglia, da cui discende altresì il grave pregiudizio morale, professionale, di immagine, per perdita di chances, esistenziale, da impoverimento della capacità professionale acquisita e dal mancato conseguimento di maggiore capacità nel proprio contesto ambientale.

**Nel caso di specie**, tali pregiudizi, per caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro, comprimeranno ogni diritto della ricorrente, nonché le sue ragionevoli aspettative di gratificazione professionale e personale.

**Laddove codesto Ill.mo Giudicante non accerti e non riconosca il diritto dell'istante ad ottenere la sede lavorativa richiesta**, questa sarà obbligata a dover cambiare per altri almeno due anni la propria attuale residenza e a dover riorganizzare la propria vita familiare e sociale con effettivi disagi connessi alla distanza del posto di lavoro dalla dimora abituale e, dunque, evidentemente con danni di tipo non solo economico.

Ed ancora, i discendenti pregiudizi non sono solo quelli collegati alla difficoltà di raggiungere la

lontana sede lavorativa o di doversi “reinventare” socialmente in altra città diversa da quella di provenienza, ma soprattutto anche gli effetti irreparabilmente dannosi derivanti dallo sradicamento del lavoratore dal suo habitat originario, dove si esplica la propria responsabilità socio-familiare, con il conseguente peggioramento delle condizioni di vita anche a causa di un fatto che incide su beni costituzionalmente protetti.

L'ins. RENNA risiede a Locorotondo insieme al proprio coniuge Vito Nicola Trisciuzzi (all.09).

Questi presta la propria attività lavorativa presso il CRSFA “Basile Caramia” di Locorotondo per cui è da ritenersi impossibile ipotizzare, eventualmente, un suo trasferimento nella città di Imperia per seguire la propria moglie (all. 16).

La ricorrente presta anche imprescindibile attività di assistenza **in qualità di referente unico** (all.15) alla propria suocera Maria Luigia Convertini, atteso che ogni altro parente è impossibilitato a poter garantire la necessaria, effettiva e continuativa “assistenza” alla disabile come da dichiarazione allegata (all.16).

Difatti quest'ultima è vedova ultrasettantenne e, a seguito di gravissima malattia, è tutt'ora in cura chemioterapica.

Di conseguenza, con la diagnosi “*esiti di intervento chirurgico per ca del colon traverso prossimale in chemioterapia, sindrome depressiva*” la Commissione medica per l'accertamento dell'handicap ha riconosciuto alla Convertini, ai sensi della L. 104/92, lo status di “*portatore di handicap in situazione di gravità*” ai sensi dell'art. 3 comma 3 (all.17).

I tre giorni di permesso mensile ex art. 3 comma 3 - L. 104/92, di cui al ricorrente è fruitrice (all.18), sono assolutamente inutili e del tutto insufficienti al fine di poter prestare l'imprescindibile assistenza nei confronti del soggetto bisognoso considerato che, a causa della notevole distanza della città di Imperia da quella di Locorotondo di oltre 1.000 Km, **occorrono solo 2 giorni di viaggio tra l'andata e il ritorno residuando un solo giorno al mese per l'effettiva assistenza.**

L'attuale allontanamento della ricorrente dalla Puglia e dalla città di Locorotondo (Ba) sta già pregiudicando irrimediabilmente, senza rimedio alcuno, la sig. Convertini che si vede senza dubbio privata della fondamentale assistenza, tutelata costituzionalmente, fornita dalla ricorrente con conseguenti imminenti, gravissimi e non risarcibili danni.

Inoltre, il dover provvedere anche al vitto, all'alloggio e alle spese di viaggio discendenti

dall'ingiusto trasferimento della docente in Liguria implica, e implicherà anche per il futuro, notevoli ulteriori esborsi a carico delle finanze della ricorrente.

**La Renna si trova, quindi, innanzi ad una vera e propria beffa: si vede costretta a rinunciare ingiustamente alla propria carriera ed al posto di lavoro, proprio nel momento in cui sembrava finalmente raggiunta la meritata stabilità, al termine di anni di sacrifici ed all'esito di un percorso selettivo che l'ha vista "teoricamente" vincitrice, oppure dovrà rinunciare a vivere con la propria famiglia.**

Anche e soprattutto ora che, dai primi giorni del mese di settembre dell'anno 2017, ha scoperto dell'errore commesso dal MIUR sulla Fase D sull'ambito Pugliese.

Al contrario l'assegnazione presso la giusta sede in Puglia ambito 0014, in provincia di Foggia, le consentirà da un lato di poter prestare la propria attività lavorativa e, dall'altro, di poter agevolmente essere presente nella propria città di residenza con i propri cari, e fornire la necessaria assistenza alla diversamente-abile sig.ra Convertini.

### **L'IMPOSSIBILITÀ DI FAR RITORNO NEL BREVE-MEDIO PERIODO IN PUGLIA. INCARICO DI DURATA TRIENNALE. SEGUE DA PERICULUM IN MORA.**

Qualora il Giudice non dovesse accogliere le giuste istanze della Renna, ed attesi anche i prevedibili lunghi tempi necessari per una ipotetica tutela in via ordinaria, la medesima non potrà produrre nuova domanda di trasferimento se non prima altri due anni.

La L.107/2015 all'art.1 comma 80 stabilisce, infatti, che "*Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa. **L'incarico ha durata triennale** ed è rinnovato purché in coerenza con il piano dell'offerta formativa*" (è il caso questo della ricorrente).

**Di conseguenza la regione Puglia rimarrà preclusa alla docente per un tempo ad oggi impossibile da determinare, ma sicuramente non inferiore a due anni.**

Ed ancora, anche qualora fosse consentito alla Renna di presentare domanda di trasferimento in un prossimo futuro, quest'ultima rimarrebbe sicuramente insoddisfatta. E ciò a causa della

saturazione dei posti vacanti e disponibili facenti parte dell'organico complessivo determinata dalla errata assegnazione, avvenuta per l'a.s. 2016/2017, di numerosissimi docenti non aventi diritto a causa del loro punteggio inferiore (Cfr. TRIB. BRINDISI, Sez. Lavoro, Ord. 18961/2016 dell'11.10.2016, all. 6/b).

Sulla scorta già delle brevi considerazioni che precedono, la domanda cautelare è, dunque, a parere di questa difesa, meritevole di accoglimento.

Solamente un'ordinanza cautelare d'urgenza, infatti, anche emessa *inaudita altera parte*, permetterebbe alla docente di poter far rientro nella propria regione e a casa poiché le sarebbe assegnata una sede, a pochi chilometri dalla sua famiglia, senza che la sua vita e quella familiare rimanga irreparabilmente pregiudicata.

#### **LA GIURISPRUDENZA DI MERITO SI È REITERATAMENTE PRONUNZIATA A RIGUARDO**

Appare utile richiamare l'orientamento prevalente in giurisprudenza secondo il quale *“In caso di trasferimento, sussiste il periculum in mora, necessario per l’emanazione di un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., quando dal provvedimento derivino al lavoratore comprovati pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente” (TRIB. ROMA, 26.1.00, in Dir. Lav. 2000,400).*

**Ed ancora:** *“...il tempo necessario per far valere il proprio diritto nel giudizio ordinario potrebbe frustare le aspettative della ricorrente a ottenere una tutela effettiva all’esito del giudizio, in quanto, nelle more dello stesso, l’amministrazione potrebbe destinare altri dipendenti al posto in astratto spettante, quali ad esempio i posti vacanti nell’ambito territoriale del comune di residenza, frustandone così il diritto a essere preferita, o in ogni caso a essere posta in comparazione, nella destinazioni presso tali sedi.*

*Deve poi osservarsi che l’illegittimità del provvedimento di destinazione costringerebbe la ricorrente a vivere a distanza dalla propria famiglia (la ricorrente non è spostata e vive con un figlio minorenne) con ovvie ricadute sulla organizzazione della vita familiare e del disagio che verrebbe arrecato alla famiglia stessa, con lesione di beni non risarcibili per equivalente.” (TRIB. BRINDISI, Sez. Lavoro, Ord. 18961/2016 dell’11.10.2016).*

**Ed ancora:** *“La ricorrente verrebbe ad essere distaccata dal proprio nucleo familiare, avendo la propria*

*sede di lavoro in un luogo che, non coincidendo con quello della sua residenza le imporrebbe un radicale trasferimento, data la lontananza tra le due Regioni. Peraltro la ricorrente ...Omississ...sarebbe inevitabilmente costretta a dover cercare un'abitazione presso la sede dove è stata trasferita ed, in buona sostanza, a riorganizzare tutta la propria vita" (TRIB. SALERNO, Sez. Lavoro, Ord. su ricorso n. Rg. 6183/2016 del 01.09.2016).*

*Ed ancora, "...l'irreparabilità del danno, siccome insuscettibile di risarcimento per equivalente, deriva dalla pesante incidenza di un trasferimento a notevole distanza (da Villa Castelli -TA- a Piacenza) sulla sfera personale, familiare e sociale dell'istante..." (TRIB. TARANTO, Sez. Lavoro, Ord. su ricorso n. Rg. 8749/2016 del 20.09.2016).*

#### **LA NECESSITÀ DELLA CONCESSIONE DI UN PROVVEDIMENTO CAUTELARE INAUDITA ALTERA PARTE**

**Ad oggi la docente è in servizio nella regione Liguria.**

Si rappresenta, quindi, che il grave ed irreparabile danno già concretizzatosi, come dedotto, giustifica la sussistenza delle ragioni di urgenza da ritenersi così impellenti da non poter permettere neanche di attendere il decorso di pochi giorni necessari per la convocazione della controparte.

#### **ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI MEDIANTE PUBBLICAZIONE SU APPOSITA SEZIONE DEL SITO WEB DEL MIUR EX ART. 151 CPC**

La presente controversia **non verte su ipotesi di *litis consorzio necessario*** anche perché non viene in rilievo un rapporto plurisoggettivo unico, né si controverte di una prestazione inscindibile comune a più soggetti.

Gli errori indicati nel presente ricorso sono atti a dimostrare l'illegittimità delle assegnazioni definitive ex L. 107/2015 avvenute a mezzo di domanda di mobilità a.s. 2016.2017 **e non ad ottenere lo specifico posto del docente/i indicato/i come sbagliato/i, ma l'assegnazione ad una delle scuole presenti all'ambito Puglia 0014 dove è stato commesso lo/gli sbaglio/gli riferito/i.**

La ricorrente pertanto, **rimettendosi alla prudentiale valutazione dell'Ill.mo Magistrato** adito

domanda, QUALORA QUESTI RITENGA NECESSARIO NOTIFICARE ANCHE AD EVENTUALI CONTROINTERESSATI, chiede ai sensi dell'art. 151 cpc, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U., di essere autorizzata alla NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI MEDIANTE PUBBLICAZIONE SU APPOSITA SEZIONE DEL SITO DEL MIUR con indicazione:

a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;

b) indicazione dei controinteressati: *“nei confronti di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti gli ambiti territoriali italiani, per la Scuola Secondaria Superiore classe di concorso A019 di cui alla domanda di mobilità 2016/2017 relativa al triennio a partire dall'anno scolastico 2016/2017 ed individuati nominativamente dall'allegato elenco nazionale dei trasferimenti della FASE D identificati in tutti i soggetti che subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso”, o come diversamente ritenuto e specificato dall'Ill.mo Giudice;*

e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

\* \* \* \* \*

Tutto ciò premesso, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,

### **RICORRE**

all'Ill.mo **GIUDICE DEL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA**, Sezione Lavoro, affinché questi, rilevata l'esistenza dei presupposti e delle condizioni di fondatezza in fatto ed in diritto della proposta domanda giudiziale, previo rigetto delle avverse ragioni, deduzioni ed eccezioni ANCHE ATTRAVERSO UN ANTICIPATORIO PROVVEDIMENTO CAUTELARE EX ART. 700 CPC EVENTUALMENTE EMESSO INAUDITA ALTERA PARTE

### **VOGLIA**

*Previa ancora disapplicazione di ogni atto illegittimo e l'adozione di ogni utile provvedimento,*

1. accertare e dichiarare, per i motivi e le causali di cui alla narrativa del presente atto, l'illegittimità della condotta del **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del suo Ministro *pro tempore*, consistente nella mancata assegnazione dell'istante ad una sede o ad un Ambito Territoriale e conseguente collocamento d'ufficio in una delle scuole della regione **LIGURIA**, in luogo dell'ambito **PUGLIA 0014**, legittimamente spettante alla ricorrente o comunque di altra sede dovuta;
2. per l'effetto, sospendere l'efficacia anche giuridica dello *status* di docente privo di sede o titolarità su scuola o su ambito territoriale nonché dell'assegnazione alla ricorrente alla regione **LIGURIA**;
3. per l'effetto, dichiarare il diritto dell'istante ad essere assegnata all'**AMBITO TERRITORIALE PUGLIA 0014**, o comunque di altra sede spettante secondo l'ordine di preferenza espresso, nonché il diritto della deducente alla modifica della titolarità giuridica rispetto all'assegnanda nuova sede;
4. per l'ulteriore effetto, condannare il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA** ad adottare ogni provvedimento di legge atto ad assegnare la ricorrente in organico ad una delle sedi nell'**AMBITO TERRITORIALE PUGLIA 0014**, o comunque di altra sede spettante secondo l'ordine di preferenza espresso, nonché il diritto della deducente alla modifica della titolarità giuridica rispetto all'assegnanda nuova sede;
5. con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore che qui di dichiara anticipatario.

In via istruttoria:

**PROVE COSTITUITE:**

01. Presa di servizio 1.09.2016
02. Decreto utilizzazione 2016/2017
03. Presa di servizio 1310.2016
04. Variazione utilizzazione
05. Comunicazione stato giuridico docente privo di titolarità su scuola o su ambito
06. Domanda di mobilità con relativo punteggio a.s.2016.2017
07. email esito mobilità 2017.2018.pdf
08. Istanza di conciliazione
09. Domanda di Assegnazione provvisoria a.s. 2016/2017
- 09-a Domanda di Utilizzazione a.s. 2016/2017



10. Domanda di mobilità con relativo punteggio a.s.2017.2018
11. Email esito negativo mobilità
12. Domanda di Assegnazione provvisoria a.s. 2017/2018
- 12-a Domanda di Utilizzazione a.s. 2017/2018
13. Estratto da Bollettino dei movimenti nazionali FASE D A019 a.s. 2016.2017
14. Dichiarazione sostitutiva di residenza e stato famiglia
15. Dichiarazione personale di referente unico assistenza a disabile
16. Autodichiarazione attività lavorativa coniuge e impossibilità ad assistere disabile familiari
17. Verbale accertamento dell'Handicap
18. Decreto concessione benefici 104 Renna
20. Lettera Sindacati a capo esecutivo
21. Vademecum tecnico trasferimenti FLC
22. Allegato 01 CCNI dell'8.8.2016 art. 6
23. Istanza accesso agli atti algoritmo, sindacati

#### **GIURISPRUDENZA:**

24. Ordinanza-TRANI n.28744/2016
25. Ordinanza TAR Lazio 23.06.2016
26. Ordinanza Salerno RG. 6182/2016
27. Tribunale Taranto Ordinanza RG.8749/2016
28. Tribunale Brindisi Ordinanza GDL 11.10.2016
29. Tribunale Brindisi Ordinanza Rg. 18961/2016 dell'11.10.2016
30. Tribunale di Crotone Ordinanza 11392 del 28.10.2016
31. Tribunale di Napoli Ordinanza su ricorso Rg. 10589/2016
32. Tribunale di Lecce Ordinanza 47107/2016 del 4.11.2016
33. Tribunale di Pavia Ordinanza su ricorso Rg. 1416/2016 dell'11.11.2016
34. Tribunale di Vicenza Ordinanza 5668/2016 del 12.11.2016
35. Tribunale di Venezia Ordinanza 6962/2016 del 24.11.2016
36. Tribunale di Ravenna Ordinanza 3684/2016 del 16.11.2016
37. Tribunale di Bari Ordinanza 53331/2016 del 01.12.2016
38. Tribunale di Como Ordinanza Rg. 1051/ 2016 del 28.11.2016
39. Tribunale di Vercelli Ordinanza del 03.01.2017
40. Tribunale di Taranto Ordinanza Rg. 11907/2016 del 10.01.2016
41. Tribunale di Como Collegio Ordinanza del 17.01.2017
42. Tribunale di Ravenna Ordinanza Rg. 1162/2016 del 03.02.2017
43. Collegio Tribunale di Taranto Ordinanza del 14.03.2017
44. SENT. TRIB TORINO 899/2017 del 05.06.2017
45. SENT. TRIB TARANTO n.2544/2017 del 22.06.2017
46. SENT. TRIB TARANTO n.2639.2017 del 04.07.2017

**PROVE COSTITUENDE**, ove ritenuto rilevante anche in seguito all'avverso contegno processuale, si chiede che l'Ill.mo Giudice disponga l'esibizione **ex art. 210 c.p.c.** (ovvero, ove occorra, richiesta di informazioni alla p.a. ex art. 213 c.p.c.) nei confronti del MIUR

- **del c.d. "algoritmo"**, ovvero il principio logico-matematico utilizzato per l'assegnazione della ricorrente alle sedi indicate in narrativa, nonché per l'assegnazione di tutti i concorrenti con pari titolo di preferenza e minor punteggio della Fase C e della Fase D;
- **dei documenti** relativi al fascicolo di tutti i docenti indicati in ricorso, nonché tutte le determinazioni in ordine alla assegnazione della ricorrente alla sede assegnata.

Con riserva di articolare ogni altra richiesta istruttoria ravvisatasi opportuna, anche a seguito

dell'avverso contegno processuale.

**CONTRIBUTO UNIFICATO:** Si dichiara che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del T.U. sulle Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002) così come modificato dal D.L. n. 98 del 2011 convertito in Legge con ss.mm., il valore della presente controversia è **INDETERMINATO**.

**Il pagamento del CU è assolto mediante versamento con procedura telematica.**

Taranto 25 settembre 2017

Avv. Giovanni Bufano  
*Firma Digitale*

Firmato digitalmente da:BUFANO GIOVANNI  
Ruolo:AVVOCATO  
Descrizione:2931  
Organizzazione:ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TARANTO/80  
15040738  
Motivo:Firma Digitale  
Luogo:Taranto  
Data:25/09/2017 19:38:40

TRIBUNALE DI IMPERIA  
SEZ. LAVORO

STEFANIA LUIGIA RENNA

contro

MIUR

in corso ex art 414 cpc + 700 cpc


Io Stefania Luigia Renna (CF. RNNSEFNT4B48E64SG),  
PROCURA ALLE LITI

conferisco all'Avv. Giovanni Bufano, con Studio Professionale in Taranto al Piazzale Dante Alighieri n. 31, ampio mandato, a rappresentarmi e a difendermi nel presente procedimento, in ogni sua fase, in grado di appello, nella fase esecutiva e nell'eventuale opposizione conferendo ogni più ampia facoltà di legge ivi compresa quella di transigere e conciliare, rinunciare agli atti ed alla lite, accettare rinunce, quietanzare e riscuotere somme, chiamare in causa e/o in garanzia il terzo, spiegare domanda riconvenzionale, proporre appello incidentale riassumere il giudizio, nominare altri avvocati e procuratori, farsi da quest'ultimi sostituire dando per rato e confermato, fin d'ora, il Suo operato.

Dichiaro di essere stato-a informato-a ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 196/03 in merito alle modalità e finalità con cui i suddetti legali provvederanno al trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari ai fini dell'espletamento defensoriale in questione e di tutte le altre notizie di cui allo stesso art.13, e, pertanto, dichiaro di prestare il mio consenso affinché l'Avv. Giovanni Bufano, nonché sostituto processuale di Sua scelta, possa trattare i suddetti dati personali.


Dichiaro, altresì, di essere stato-a informato-a ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Dlgs n. 28/2010 della possibilità di ricorrere a procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto.

Eleggo domicilio presso Studio Legale AVV. G. Bufano, Piazzale Dante Alighieri 31, TARANTO  
Taranto 25/09/2017



È autografa

Avv. Giovanni Bufano



**ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ**

Mediante l'apposizione della firma digitale l'Avv. Giovanni Bufano dichiara che la presente copia per immagine su supporto informatico è conforme all'originale formata in origine su supporto cartaceo in suo possesso. Data della firma digitale. Avv. Giovanni Bufano

Firmato digitalmente da: BUFANO GIOVANNI  
Ruolo: AVVOCATO  
Descrizione: 2931  
Organizzazione: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TAF  
NTO/80015040738  
Motivo: Firma Digitale  
Luogo: Taranto  
Data: 25/09/2017 19:37:36

N. 619/2017 R. Gen.

## TRIBUNALE DI IMPERIA

### IL GIUDICE DEL LAVORO

- visto il ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato da RENNA Stefano, contenente richiesta di provvedimento cautelare ai sensi dell'art. 669 sexies c.p.c.;
- considerato che, secondo la disciplina del cd. procedimento cautelare uniforme (e segnatamente l'art. 669 bis c.p.c.) quest'ultima domanda deve essere proposta mediante apposito ricorso;
- ritenuta, pertanto, l'inammissibilità di una richiesta di tal genere che sia invece avanzata (come nella specie) nel corpo di un diverso atto;

P. Q. M.

- a) dichiara inammissibile l'istanza di natura cautelare;
- b) fissa l'udienza di discussione al 26/4/18 ore 9.45, avvertendo il convenuto che dovrà costituirsi, a pena di decadenza, almeno 10 giorni prima.

Imperia, 4/10/17

TRIBUNALE DI IMPERIA  
Depositato in cancelleria  
Imperia, 5/10/2017

ASSISTENTE GIUDICARIO  
Mariella GOGIOZZO

IL GIUDICE DEL LAVORO  
Don. Roberto De Martinis

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ**

Mediante l'apposizione della firma digitale l'Avv. Giovanni Bufano dichiara che la presente copia è conforme all'originale depositata in PCT e a quella trasmessa a mezzo PEC dalla Cancelleria dell'assegnato Giudice. Taranto data della firma digitale.

**Avv. Giovanni Bufano**